REVISORE UNICO
COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Verbale n. 12 del 28/05/2022

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione "Modifica ed integrazione al Regolamento Comunale Servizio Acquedotto - Comune di Valledolmo" da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Valledolmo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davì, nominato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 32 del 08/10/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite e-mail in data 27/05/2022, composta da:

- proposta di deliberazione da sottoporre Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2022 con oggetto: "Modifica ed integrazione al Regolamento Comunale Servizio Acquedotto - Comune di Valledolmo";
- pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi settori.

Premesso che:

- con delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale ;
- con delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo , Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;
- con delibera Comune di Valledolmo di G.M. N. 12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;
- con la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;
- con delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 del 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge si conferiva al Dott. Giuseppe Granata, al pari degli altri tre enti aderenti, la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;
- con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 3 del 10/05/2022 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe. Maggio/ Dicembre 2022.

Richiamato:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni;

Considerato che

- il Comune di Valledolmo gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi provvede direttamente alla captazione ed alla distribuzione dell'acqua potabile, alla fognatura, al servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- le tariffe vigenti per il servizio idrico integrato, approvate dal Comune, applicate e riscosse sono state finora determinate nel rispetto delle Leggi.

Rilevato che:

- il Comune di Valledolmo vanta crediti per forniture idriche nei confronti dell'utenza di rilevante entità;
- tale situazione concorre in maniera negativa al perseguimento degli equilibri finanziari dell'Ente;
- esiste la necessità, in funzione della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, di adottare le misure utili ad una efficace riscossione dei crediti vantati dell'Ente;

- la sussistenza di tali crediti non riscossi, numerosi dei quali risalenti a diversi anni addietro, pregiudica non soltanto il buon andamento dell'amministrazione ma anche il principio di equità sociale nei confronti degli utenti che assolvono le proprie obbligazioni verso la pubblica amministrazione;
- i soggetti debitori sono stati ripetutamente sollecitati e diffidati a provvedere in merito alla regolarizzazione della propria posizione, senza, tuttavia, ottenerne l'adempimento;
- è necessario avviare misure ritenute più incisive per la riscossione di tali crediti in tempi non più rimandabili.

Visti

- il Regolamento comunale del Servizio Acquedotto del Comune di Valledolmo vigente, Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati;
- la Legge regione Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 "Disciplina in materia di risorse idriche" con la quale, in armonia con i principi contenute nelle disposizioni comunitarie e nazionali, viene sancito il principio che l'acqua rappresenta un bene comune pubblico insostituibile per la vita e la comunità per cui la sua disponibilità costituisce un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato. Che la medesima legge dispone all'art. 10 che l'erogazione del quantitativo minimo vitale non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, nei confronti degli utenti meno abbienti;
- la Legge 221/15 la quale ha previsto, all'articolo 61, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
  - adotti "direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi";
  - definisca "le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi";
- la delibera della suddetta Autorità n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";
  Atteso che l'allegato alla sopra citata delibera dell'Autorità dispone che in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli disagiati, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente a una serie di operazioni tra le quali «l'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno)» (art. 7, par. 7.2, lett. b) stabilendo, altresì, che le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente.

Considerato che

- per le procedure di riscossione dei crediti vantati per le forniture idriche si farà riferimento a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" a cui gli uffici interessati dovranno fare riferimento;
- che con tali provvedimenti, l'Autorità ha introdotto regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico disciplinando le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi e la limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando le utenze vulnerabili in documentato stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili;
- che l'ARERA ha introdotto, all'art. 10 del REMSI, una serie di indennizzi automatici da 10 a 30 Euro nel caso in cui non vengano rispettate, in tutto o in parte, le disposizioni e le procedure contenute nella Delibera 311/2019/R/idr e nell'Allegato A (REMSI).

Preso atto che si rende necessario l'adeguamento del Regolamento a seguito delle disposizioni ARERA in materia di morosità di cui alla deliberazione ARERA n. 311/2019/R/idr del 16.07.2019 "Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato" (REMSI) e s.m.i.

Visti:

- l'articolo 151 del decreto lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 1 dell'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, che stabiliva il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.
- la circolare del Ministero dell'Interno n.19 del 2 Marzo 2022, con la quale comunicava che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/91;

- la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dei Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Dato atto che

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della deliberazione di C.C. in oggetto;
- si rende necessario l'adeguamento del Regolamento a seguito delle disposizioni ARERA in materia di morosità di cui alla deliberazione ARERA n. 311/2019/R/idr del 16/07/2019 "Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato" (REMSI) e s.m.i.
- che per le procedure di riscossione dei crediti vantati per le forniture idriche si farà riferimento a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" a cui gli uffici interessati dovranno fare riferimento;
- viene proposto di modificare e apportare al vigente Regolamento Servizio Acquedotto in ossequio alla "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" approvato dall'ARERA con la delibera n. 311/2019/R/IDR modifiche ed integrazioni secondo il testo che segue:

Art. XX (41) – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario

1. Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente, entro le scadenze indicate sulle fatture, secondo le modalità previste dal Gestore.
2. Il termine per il pagamento della fattura è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della fattura, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente finale dai propri obblighi.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della fattura, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento, non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale.
4. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo, salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione, un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:
a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e l'importo totale da saldare;
b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo Art. XX (42) evidenziando:
i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
ii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati; 5. le modalità, di cui al successivo Art. XX (45) con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
6. il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
7. i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento;
8. indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d'Utenza;
9. indicazione della tipologia d'Utenza che risulta dalla banca dati;
10. indicazione dei costi sostenuti per la spedizione che saranno a carico dell'Utente.
11. Il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. XX (42) – Procedura di costituzione in mora

1. In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Art. XX (41)
2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente Articolo.
3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.
4. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata ai reclami scritti, la disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:
a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;
b) il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.

L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.
5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;
b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
ii. se la data di cui al precedente punto i. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora iii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Art. XX (44)
f) le modalità di cui al successivo Art. XX (45), con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
i) i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;
ii) la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
i) i casi, di cui alla Carta del Servizio, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
i. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4 lettera b;
ii. è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
k) indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d'Utenza;
l) indicazione della tipologia d'Utenza che risulta dalla banca dati.
6. Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, salvo non abbia già avanzato richiesta di rateizzazione, non può essere inferiore a:
a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
8. Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili di cui Art. XX (46), in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della comunicazione di costituzione in mora;
b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
9. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili di cui Art. XX (46), in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, unicamente il pagamento:
a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;
b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute.
In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.
10. Il gestore può richiedere all'utente finale diverso sia dal domestico residente e sia dal non disalimentabile, i costi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

Art. 43 – Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Gestore è tenuto a garantire all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

2. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il Gestore riconosce all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, salvo un diverso accordo fra le parti.
3. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.
4. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora si siano verificate le seguenti condizioni:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
b) presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
6. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
7. Decorsi i termini di cui al precedente comma 3 il Gestore:
a) accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell'importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli;
b) ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.

Art. XX (45) – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Art. 46 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile

1. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al presente Regolamento;
b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini di cui al precedente Art. XX (41) senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente Art. XX (45) o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Art. XX (44)
2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al successivo Art. XX (50), la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:
a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);

c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.
3. Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 2:
a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:
i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque(25) giorni solari dall'intervento di limitazione:
b) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente comma 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di cui al successivo Art. XX (50) che:
a) non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
b) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.
5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, (diverse da quelle di cui al successivo art. 50.2) il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:
a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
6. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:
a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
i. siano effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, in un'unica soluzione;
ii. siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.
7. Nel caso di utenze condominiali, il Gestore promuove, ove tecnicamente fattibile, l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi
8. Spetta, altresì, al Gestore la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.
9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
a) qualora l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
b) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purchè tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

Art. XX (47) –Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile

1. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al successivo Art. XX (50), il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di stabilite;
b) il gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione dell' eventuale deposito cauzionale;
c) siano decorsi i termini per la costituzione in mora, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente Art. XX (45) o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Art. XX (44)
2. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.
3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, indicato nella costituzione in mora, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
a) qualora decorso il termine per il versamento l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

Art. XX (48) Sospensione e risoluzione per inadempimento

1. Il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453, 1454 e 1456 del cod. civ., con l'addebito immediato di tutti i corrispettivi dovuti nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso in cui l'inadempienza di lieve entità di cui al precedente comma si sia protratta per oltre 40 giorni dalla contestazione dell'addebito;
b) in caso di frode;
c) in ogni ipotesi di grave inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento o dal contratto di fornitura.
d) l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso e l'Utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del Gestore;
e) l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi dei consumi non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
f) decorso 1 anno dalla data del decesso in difetto di richieste di volture;
g) siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti;
In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.
2. Nelle ipotesi b) e c) il Gestore potrà procedere, senza preavviso, alla immediata sospensione della fornitura ed alla conseguente risoluzione del contratto.
3. Resta, comunque, salvo il diritto del Gestore di promuovere azione legale per la tutela di ogni altro diritto, ivi compreso quello al risarcimento del danno eventualmente subito.
4. Risolto il rapporto contrattuale, il Gestore a spese dell'Utente, ha diritto di staccare le opere di presa dalle condotte di distribuzione ed asportare le apparecchiature di proprietà dello stesso.
5. Qualora, nel corso della procedura di risoluzione del contratto di fornitura, sia stata già eseguita la dismissione dell'impianto, il ripristino della stessa fornitura comporterà comunque il pagamento del contributo previsto.

Art. XX (49) – Riattivazione della fornitura

1. Il Gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.
2. La riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità dell'utente finale dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dal pagamento di quanto dovuto dall'Utente.
3. L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore con le modalità di cui all' Art. XX (45) **Art. XX (50) – Tipologie di Utenza**

1). Si specifica che gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Art. 3.2 del TIBSI;
b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI.

Art. XX (51) Indennizzi

1. Il Gestore corrisponde all'utente un indennizzo pari a euro 30 nel caso in cui:
a. la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
b. in relazione ad un utente finale domestico residente dove il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.5 del REMSI;

c. la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
d. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste.
2. Il Gestore è tenuto a corrispondere all'utente un indennizzo pari a euro 10 qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
a. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
b. l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
c. non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
d. non sia stato inviato il sollecito di pagamento.
3. Il Gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente.

Art. XX (42) Voltura

1. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del d.l. 28 marzo 2014, n. 47. I diritti di voltura pari a € 5,00 saranno addebitati in fattura e saranno a carico del richiedente.
2. Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente.
3. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al Gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.
4. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
5. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Comune ha facoltà di:
a) richiedere all'utente finale entrante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n°445), eventualmente corredata da opportuna documentazione, dalla quale risulti l'estraneità al precedente debito;
b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Comune medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i; Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2022;
- la richiesta di parere pervenuta dal Responsabile del Settore;

Acquisiti i pareri favorevoli

- di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi Dott. Giuseppe Granata;
- di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Gioacchino Di Baudo.

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Revisore Unico del Comune di Valledolmo in relazione alle proprie competenze

ESPRIME

parere favorevole sulla Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2022 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione al Regolamento Comunale Servizio Acquedotto - Comune di Valledolmo".

Il Revisore unico

Dott. PierluigiAntonino Marcello Dori